

Rep. n.ro 1480

COMUNE DI ADELFA

Citta' Metropolitana di Bari

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA
COMUNALE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre in Adelfia e nella Residenza Comunale. Davanti a me, dott. Ernesto Lozzi, Segretario Generale abilitato per legge a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per il Comune di Adelfia, sono comparsi:

- dott.ssa Checchina CIRILLO , nata a Napoli il 09/09/1970, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Adelfia, il quale interviene nel presente atto e stipula in nome e per conto dell'Ente che legalmente rappresenta, con sede in Adelfia alla via Vittorio Veneto n. 122, Codice fiscale: 80017830722.

- dott.ssa Stella PERAGINE, nata a Toritto (BA) il 10/02/1964 c.f. PRGSSL64B50L220I Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Adelfia, il quale interviene nel presente atto e stipula in nome e per conto della Societa' denominata "**FARMACIA COMUNALE DI ADELFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**" , con sede in Adelfia (BA) alla via Rutigliano n. 10/A, Codice Fiscale, P.Iva e numero di iscrizione del Registro Imprese di Bari: 05525600721, costituita con atto rogato dal notaio Massimo Cesaroni di Polignano a Mare repertorio n. 88206 del 20/04/2000, autorizzata in virtu' della delega del Segretario Generale del Comune di Adelfia prot. n. 21216 del 18/12/2018. I comparenti, come sopra

costituiti e della cui identità personale io Segretario rogante sono certo,

premettono che:

- Con deliberazione consiliare n. 28 del 01/06/1998, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, è stata disposta la costituzione di una società a capitale misto pubblico-privato tra il Comune ed un farmacista privato per la gestione della quarta sede farmaceutica di Adelfia;

- Con la medesima deliberazione consiliare n. 28 del 01/06/1998 sono stati approvati i testi dell'atto costitutivo e dello statuto della suddetta società a responsabilità limitata da costituire, lo schema di convenzione, nonché del bando di gara, contenente in particolare gli elementi di valutazione per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica;

- Con determinazione n. 234 del 27/03/2000, svolta l'apposita gara, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della citata procedura aperta alla società "Arcobaleno s.r.l.", in qualità di socio privato della società a responsabilità limitata a capitale misto pubblico privato per la gestione della Farmacia Comunale, avendo offerto il prezzo complessivo di Lire 1.161.100.000;

- Con atto del 20/04/2000 a rogito del Notaio Massimo Cesaroni, repertorio n. 88206 è stata costituita la società a responsabilità limitata denominata "FARMACIA COMUNALE DI ADELFA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" tra il Comune di Adelfia con la quota del trenta per cento e la società "Arcobaleno srl" con la quota del settanta per cento, con un capitale sociale di Lire 200.000.000.

- Con atto del 02/03/2005 a rogito del Notaio Alfredo Polito repertorio n. 275452 veniva deliberata la riduzione del capitale sociale e la successiva ricostituzione dello stesso, elevandolo a € 130.000,00, con la quota del

18,34% per il Comune di Adelfia e il 81,66% per la società "Arcobaleno srl".

- Con verbale di Assemblea Straordinaria del 28/04/2015, innanzi al Notaio Francesco Paolo Petrerà, atto rep. n. 32585, è stata deliberata, in considerazione delle perdite, la riduzione del capitale sociale ad € 42.293,00.

A seguito di ricorso da parte del Comune di Adelfia, il T.A.R. Puglia – Bari, con sentenza depositata il 24/03/2016, esecutiva, incaricava il Segretario Generale del Comune di Adelfia, o suo delegato, a predisporre lo schema del contratto di servizio da sottoscrivere tra Comune di Adelfia e "Farmacia Comunale Adelfia s.r.l.", nonché a sottoscriverlo in nome e per conto della suddetta società, in tal modo tenendo luogo del contratto non concluso ex art.

2932 c.c. Con determinazione n. 1 del 13/09/2018 il Segretario Generale del Comune di Adelfia, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia Bari depositata il 24/03/2016, ha approvato lo schema del contratto di servizio, che con nota prot. n. 16174 del 26/09/2018 è stato notificato al rappresentante legale della società "Farmacia Comunale Adelfia s.r.l.", con invito a presentarsi per la stipula entro e non oltre 30 giorni dalla notifica.

Essendo decorso infruttuosamente tale termine, con nota prot. n. 19897 del 23/11/2018, è stato invitato il rappresentante legale della società "Farmacia Comunale Adelfia s.r.l." a presentarsi il 30/11/2018 presso il Comune di Adelfia per la stipula del contratto di cui trattasi. Il giorno 30/11/2018 il Segretario Generale ed il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Adelfia hanno preso atto, alla presenza di due testimoni, che, decorsa un'ora dal termine stabilito, il rappresentante legale della società "Farmacia Comunale Adelfia s.r.l." non si è presentato per la sottoscrizione del contratto. Con nota prot. n. 21216 del 18/12/2018 (allegata al presente

contratto) il Segretario Generale ha delegato il Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Adelfia, dott.ssa Stella PERAGINE, alla sottoscrizione del contratto di servizio, in nome e per conto della società "Farmacia Comunale Adelfia s.r.l.", in esecuzione della sentenza T.A.R. Puglia – Bari depositata il 24/03/2016 (allegata al presente contratto).

Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti, che in seguito saranno indicati come "Comune" e "Società", di comune accordo tra loro, convengono e stipulano quanto segue:

1) Il Comune, in esecuzione dei citati provvedimenti, affida alla Società, che accetta, la gestione della Farmacia di cui il Comune stesso è titolare. Con il presente contratto, quindi, vengono disciplinati i rapporti e le obbligazioni reciproche tra il Comune e la Società, conseguenti al suddetto affidamento.

2) Il servizio farmaceutico affidato ha carattere pubblico e dovrà essere eseguito nel rispetto del presente contratto, del capitolato d'oneri sottoscritto dal gestore e dell'offerta con cui il gestore stesso si è aggiudicato l'appalto, della convenzione allagata alla deliberazione C.C. n. 28/1998, delle norme vigenti in materia di contabilità pubblica, delle norme del codice civile e delle altre disposizioni normative in materia di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

3) Al socio privato, spetta la gestione della Farmacia, secondo criteri di correttezza, competenza ed etica professionale. Decide, tra l'altro, in merito:

- all'organizzazione del lavoro e delle attività in Farmacia;
- alle scelte relative all'acquisto e alla vendita dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, e di ogni altro prodotto e/o servizio dispensato;
- all'individuazione della tipologia dei collaboratori e dei soggetti da

assumere;

-all'individuazione di servizi innovativi da offrire alla cittadinanza per una migliore assistenza.

La Societa' si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia, con oneri finanziari a proprio carico .

La Societa' si obbliga a prestare il servizio e le attivita' indicate nel presente contratto e nello Statuto Societario nel rispetto di tutte le norme di legge nelle materie oggetto del servizio e inerenti lo stesso (sanitario, fiscale, previdenziale, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, etc.)

Il Servizio dovra' essere gestito direttamente dalla Societa' attraverso il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti stipulati ai sensi di legge.

La Societa' provvedera' alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilita' civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa. La Societa' dovra', altresì, acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attivita'.

La Societa' dovra' inviare al Comune, entro la data prevista per l'approvazione del bilancio, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta nel corso dell'anno.

4) La Societa' si impegna a svolgere le attivita' attinenti alla distribuzione di farmaci previste nel capitolato speciale di appalto, che viene qui integralmente richiamato ma non allegato e le cui condizioni sono state sottoscritte per accettazione in sede di gara.

La società nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio; in particolare si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere l'uso corretto del farmaco, l'organizzazione e l'attuazione sistemistica all'interno della farmacia e sul territorio di iniziative atte a favorire l'educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell'ambito dei programmi del servizio sanitario nazionale;
- favorire il ruolo della farmacia come centro di servizi farmaceutici, promuovendo l'estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute nell'interesse dell'utente;
- favorire l'acquisto, anche attraverso prezzi agevolati, dei farmaci generici non rientranti/coperti dal SSN e prodotti di prima necessità rivolti ad anziani con malattie croniche ed alla prima infanzia;
- realizzare la produzione/distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi (quali ad esempio i prodotti del commercio equosolidale);
- effettuare test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- effettuare servizi di farmacia anche in favore o in collaborazione con enti pubblici e/o privati, realizzando in accordo con aziende sanitarie locali e/o con i soggetti affidatari del servizio medesimo, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari ed eventuali riscossioni ticket;
- valutare di aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di

particolari categorie di cittadini disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

- favorire la formazione e l'aggiornamento del personale al fine di elevare gli standard di qualita' del servizio.

In conformita' a tali obiettivi dovra' essere predisposta la "Carta dei Servizi della Farmacia", entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, che la Societa' si impegna ad osservare.

Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di direttive da parte dell'apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 30.9.1999, n. 286), nonche' a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende Sanitarie Locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune.

5) La societa' provvede ad erogare i servizi oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 286/1999 e direttiva P.C.D.M. 27/01/1994 e piu' precisamente:

- eguaglianza dei diritti dell'utente
- imparzialita', obiettivita' e giustizia nei confronti degli utenti
- economicita', continuita' e regolarita' del servizio
- partecipazione del cittadino

6) L'affidamento della gestione della Farmacia Comunale decorre dall'avvio del servizio, avvenuto in data 28/05/2000, da parte della Societa' a responsabilita' limitata denominata "FARMACIA COMUNALE DI ADELFA" fino al 31 dicembre 2020 ed e' rinnovabile per analogo periodo,

secondo le norme allora vigenti, in base ad espresso accordo tra il Comune e la Societa'. Qualora non sara' convenuto il suddetto rinnovo, il contratto cessera' con l'obbligo per la Societa' di garantire, alle condizioni previste dal presente contratto, la continuazione della gestione per un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale, al fine di consentire il subentro del nuovo affidatario.

Il Comune potra' in qualunque momento alienare la titolarita' della farmacia comunale e le quote di propria proprieta' in base a disposizioni di legge o volonta' dei competenti Organi dell'Ente, senza alcun diritto e/o risarcimento in favore del socio privato.

Le Parti danno atto che il Comune di Adelfia, con deliberazione C.C. n. 59 del 29/09/2017 ha stabilito, ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 29/09/2016, di alienare la titolarita' della farmacia comunale e le quote di propria proprieta' mediante asta pubblica.

7) La Societa', dalla data di affidamento sopra indicata, e' unica responsabile della gestione della Farmacia Comunale e, altresì, dell'organizzazione delle attivita' finalizzate all'erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse e' connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita'.

La Societa' si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di servizi farmaceutici e a tenere sollevato il Comune da qualsiasi danno eventualmente derivante a terzi dall'esecuzione del presente contratto, nonche' da ogni responsabilita' civile, penale, amministrativa.

La Societa' garantisce al Comune l'accesso ai dati ed alle informazioni concernenti la gestione della Farmacia per la verifica ed il controllo

dell'attuazione del presente contratto.

In particolare, la società si impegna:

a) A prestare piena osservanza alle disposizioni di legge e delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere in genere che la pubblica autorità siano per richiedere in relazione all'esercizio stesso, posto che in caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile anche del pagamento di eventuali sanzioni irrogate;

b) A gestire il servizio farmaceutico con proprio personale o in collaborazione con associazioni di volontariato ed eventualmente mediante inserimento con borsa lavoro di soggetti in difficoltà, riconoscendo al Comune stesso un canone annuo come di seguito individuato;

c) A sostenere tutti i costi di avviamento dell'attività affidata, compresa l'acquisizione dell'immobile nel quale verrà svolta l'attività della farmacia comunale, degli arredi, delle attrezzature, ecc.;

d) A procedere alle comunicazioni alle autorità competenti dell'avvenuta attivazione del nuovo Servizio Farmaceutico;

e) A stipulare idonee polizze assicurative inerenti il rischio dell'immobile, furto e incendio dei beni mobili, responsabilità civile c/terzi derivante dall'attività;

f) Ad affidare la conduzione tecnica della farmacia ad un farmacista direttore, iscritto all'albo dei farmacisti;

g) Ad assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella carta dei servizi ed a svolgere periodiche indagini sul grado di soddisfazione degli utenti al fine di recepire

eventuali suggerimenti volti a migliorare i servizi offerti dalla società';

h) A garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio affidato al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto con l'eventuale stesura del Bilancio Sociale quale strumento di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;

i) A collaborare con l'Amministrazione Comunale per apportare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;

j) Ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività. La società adotta entro il 30 ottobre di ogni anno un programma annuale nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che intende perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei servizi, come disciplinato ai sensi del presente contratto. Il programma è inviato, entro 10 giorni all'adozione da parte dell'organo amministrativo, al Comune, il quale può formulare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. Tali osservazioni dovranno essere recepite nel programma, salvo motivato diniego da parte dell'organo amministrativo.

8) Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte della Società degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a favorirne l'attività mediante il puntuale e celere svolgimento delle pratiche amministrative di competenza e,

altresi', mediante interventi diretti al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, quali a titolo meramente esemplificativo la predisposizione di aree di sosta per disabili e per il carico e scarico delle merci, nonche' di appropriata segnaletica stradale.

9) Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare in qualunque momento, con congruo preavviso, visite conoscitive nei locali della Farmacia, di cui e' titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi. Gli incaricati del Comune devono essere formalmente delegati dai competenti organi dell'Amministrazione ed i conseguenti risultati delle verifiche effettuate devono essere comunicati all'Amministratore Unico della Societa'.

10) La Societa' corrispondera' al Comune un canone annuo **pari ad € 15.000,00**, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Nessuna controversia o contestazione dara' diritto alla Societa' di sospendere o ritardare il pagamento del canone, dovendo la stessa far valere i propri eventuali diritti con esercizio di azione separata.

11) Il Comune, fatto salvo il caso di recesso anticipato dell'Ente di cui al precedente art. 6, potra' revocare l'affidamento del servizio e risolvere unilateralmente il presente contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, per le seguenti cause:

- a) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale della Societa';
- b) interruzione del servizio con chiusura della Farmacia per oltre 5 (cinque) giorni, non comunicata all'autorita' sanitaria o da questa non autorizzata;
- c) decadenza dall'esercizio della Farmacia dichiarata dall'autorita' sanitaria competente;

d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;

e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

f) abituale ricorso all'abusivismo professionale;

g) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;

h) mancato pagamento del canone annuo;

i) ripetute e gravi inadempienze degli obblighi assunti dalla Società' con il presente contratto.

Il Comune, qualora intenda avvalersi della causa di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della Società', con atto formale, le inadempienze riscontrate. La società' dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta contestazione. Sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto alla risoluzione. In caso contrario, il Comune dichiara risolto il presente contratto, revocando l'affidamento del servizio farmaceutico. Resta fermo il diritto per il Comune al risarcimento del danno subito. In caso di risoluzione anticipata del presente contratto, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 4, per cui la Società' assicura la continuità' del servizio fino al momento in cui la gestione della Farmacia venga svolta da altro soggetto.

12) Per tutte le controversie dipendenti dall'interpretazione e dall'adempimento delle clausole del presente contratto, il Foro competente ed esclusivo e' quello di Bari. Le parti eleggono domicilio legale presso la residenza comunale di Adelfia.

13) Per quanto non previsto e contenuto nel presente contratto, le parti si riportano alle norme di legge vigenti in materia.

14) Tutte le spese relative e conseguenti del presente contratto sono a carico della Società. Ai fini fiscali, trattandosi di contratto finalizzato all'erogazione di un servizio pubblico in materia sanitaria, le parti dichiarano che i canoni dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui chiedono la registrazione a misura fissa ai sensi dell'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972 n. 634 e ogni altra agevolazione di legge.

La registrazione avverrà con modalità telematica ai sensi art.3-bis del D.Lgs. n.463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità definite dai decreti di cui all'art.21 comma 5 del D.Lgs. n.82/2005. L'imposta di bollo è assolta mediante modalità telematica ai sensi D.M. 22.02.2007, con Modello Unico Informativo (MUI) per l'importo di euro 45,00 (quarantacinque/00).

15) La Società con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n.62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 04.06.2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, consultabile sul sito istituzionale al seguente indirizzo <https://www.comune.adelfia.gov.it>

In caso di violazione dei predetti obblighi di condotta, da parte della Società ovvero dei suoi dipendenti e/o collaboratori, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c.

Richiesto, io Segretario Generale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e scritto, con supporto

informatico, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza, costituito da n. 14 (quattordici) facciate, di cui ho dato lettura a video alle parti, le quali, da me interpellate, lo dichiarano interamente conforme alla loro volonta', ed a conferma di cio' lo sottoscrivono, con me ed alla mia presenza, in modalita' elettronica, consistente, ai sensi dell'art. 52-bis della legge notarile, nell'apposizione della loro firma digitale ex art. 1, comma 1, lett. s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD), verificata nella sua regolarita' ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 come segue:

IL CAPO SETTORE: dott.ssa Checchina CIRILLO, Codice fiscale CRLCCC70P49F839Y, contratto firmato con firma digitale rilasciata da INFOCAMERE - Carta Nazionale dei Servizi la cui validita' accertata mediante sistema di verificaazione Dike Infocert, e' dal 29/01/2018 al 28/01/2021 numero di serie 24 89 28 69 eb 6c ba 06 58 2d 12 ab 4f 3f 18 a1.

LA SOCIETA': dott.ssa Stella PERAGINE giusta delega prot. n. 21216 del 18/12/2018 Codice fiscale PRGSL64B50L220I contratto firmato con firma digitale rilasciata da Camera di Commercio la cui validita' accertata mediante sistema di verificaazione Dike Infocert, e' dal 10/05/2017 al 09/05/2020 numero di serie 4b e5 40 86 eb d3 0c 71 b9 50 36 d1 95 bd 8e 8d.

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Ernesto Lozzi - C.F. LZZRST66H12F839K, contratto firmato con firma digitale rilasciata da INFOCAMERE - Carta Nazionale dei Servizi la cui validita' accertata mediante sistema di verificaazione Dike Infocert, e' dal 17/07/2018 al 16/07/2021 al numero di serie 74 4a 11 c8 7d 88 54 e4 ca c1 70 3d 88 43 cl fb, con contestuale apposizione di marcatura temporale.